

**PROFESSIONI**

Geometri  
Ingegneri ed architetti

**INTELLETTUALI**

Cass. civ. Sez. I, 29 novembre 2004, n. 22487

L'ingegnere, come l'architetto o il geometra, nell'espletamento dell'attività professionale sia questa configurabile come adempimento di un'obbligazione di risultato o di mezzi è obbligato ad usare la diligenza del buon padre di famiglia, con la conseguenza che l'irrealizzabilità dell'opera, per erroneità o inadeguatezza (anche per colpa lieve) del progetto affidatogli, costituisce inadempimento dell'incarico ed abilita il committente a rifiutare di corrispondere il compenso, avvalendosi dell'eccezione di inadempimento di cui [all'art. 1460 c.c.](#)

ATTI AMMINISTRATIVI - OBBLIGAZIONI E CONTRATTI -  
PROFESSIONI INTELLETTUALI - SICILIA  
Cass. civ. Sez. I, 29-11-2004, n. 22487

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente

Dott. ADAMO Mario - Consigliere

Dott. MAGNO Giuseppe V. A. - Consigliere

Dott. FIORETTI Francesco M. - Consigliere

Dott. GENOVESE Francesco Ant. - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Signor Nicola Rallo, elettivamente domiciliato in Roma, via Cicerone n. 28, presso lo studio dell'avv. Raffaele Izzo, e rappresentato e difeso, giusta delega in atti, dall'avv. Domenico Saladino del Foro di Trapani;

- ricorrente -

contro

comune di Trapani, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cola di Rienzo n. 92, presso l'avv. Pietro Carlino, e rappresentato e difeso, giusta delega in atti, dall'avv. Bartolo Bellet del Foro di Trapani;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo n. 477/2001 del 9-29 maggio 2001.

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 4/11/04 dal Relatore Cons. Francesco Antonio GENOVESE;

Udito l'avv. Carlino;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. UCCELLA Fulvio, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

### Svolgimento del processo

1. Con deliberazione del 6 novembre 1982, la Giunta Municipale del Comune di Trapani conferiva all'Ing. Nicolo Rallo l'incarico dello studio della perimetrazione degli agglomerati abusivi di Villa Rosina, Frazione Xitta, Frazione Guarrato e Lido Marausa, ai sensi della L.R. Sicilia n. 7 del 1980 (poi modificata dalla legge regionale n. 70 del 1981).

Con un successivo provvedimento consiliare, il comune di Trapani confermava all'Ing. Rallo l'incarico della redazione dei progetti dei quattro Piani Particolareggiati di Recupero (d'ora innanzi, anche solo P.P.R.), ai sensi della L.R. n. 37 del 1985, dei quattro agglomerati abusivi, sopra indicati, con la necessaria revisione dell'agglomerato di Lido Marausa tenendo conto delle costruzioni realizzate alla data del 31 dicembre 1976, ricadenti nella fascia dei 150 metri dalla battigia del mare, accertando anche l'esistenza dei presupposti prescritti dalla L. R. n. 37, citata, per la redazione del piano.

Il 7 ottobre 1987 l'ING. Rallo trasmetteva al Comune il piano particolareggiato di recupero di Lido Marausa.

Con nota del 26 ottobre 1992, il Comune di Trapani informava il professionista che l'agglomerato da Lui studiato, a causa della realizzazione di numerose costruzioni eseguite dopo il mese di giugno del 1978, nell'ambito della fascia dei 150 metri, misurati dalla battigia del mare, non possedeva i requisiti previsti dall'art. 14, comma 5, LR n. 37 del 1985.

L'Ing. Rallo, a suo volta, si doleva del fatto di non essere stato in condizione di ottemperare al deliberato consiliare, perchè non gli sarebbe mai stata trasmessa, ai sensi del disciplinare d'incarico, la carta tecnica regionale redatta con le riprese aeree, compiute nel giugno 1978, ed alla quale facevano riferimento le comunicazioni degli enti (regionale e comunale), e rimetteva al Comune di Trapani la parcella relativa ai propri compensi, maturati al netto degli acconti ricevuti.

L'Amministrazione non provvedeva al pagamento e il professionista conveniva in giudizio il Comune perchè fosse condannato ad adempiere alle sue spettanze, con gli accessori.

Il Comune si costituiva, eccependo il totale inadempimento dell'Ing. Rallo, atteso che il piano di recupero commessogli avrebbe dovuto essere redatto con riferimento ad insediamenti abusivi che

costituissero agglomerati e che presentassero una consistenza volumetrica non inferiore a 12.000 metri cubi per ettaro, mentre quello approntato dall'incaricato (e trasmesso all'Ente territoriale il 7 ottobre 1987) non avrebbe risposto ad alcuna delle prescrizioni impartite dalla legge e sarebbe stato, pertanto, inattuabile. Infine, la mancata trasmissione della cartografia, invocata dal professionista a sua discolpa, non sarebbe stato un adempimento prescritto dal disciplinare d'incarico del 1986. In subordine, l'Amministrazione contestava le voci della parcella.

2. Il Tribunale accoglieva le domande proposte dall'Ing. Rallo e condannava il Comune al pagamento della somma di L. 178.861.768, pari al 75% di quanto pattuito, con gli interessi ex *art. 9 L. n. 143 del 1949* e le spese del giudizio, in quanto, pur difettando il requisito richiesto dalla Legge regionale per procedere alla redazione del P.P.R., il professionista avrebbe comunque puntualmente eseguito la prestazione commessagli.

3. Il Comune proponeva appello sostenendo che l'incarico affidato all'ING. RALLO non consisteva nella redazione di un qualsivoglia piano di recupero, ma nella sua redazione eseguita nell'osservanza della L.R. n. 37 del 1985 e, in subordine, lamentando il mancato esame delle doglianze riguardanti la misura dei compensi e le spese.

4. La Corte d'appello di Palermo, con la sentenza oggi impugnata, accoglieva il gravame e mandava assolto il Comune dall'obbligo di pagare il compenso previsto dal disciplinare del 1986, relativamente alla redazione del piano particolareggiato di recupero dell'agglomerato di Lido Marausa.

5. Contro tale decisione, l'Ing. Rallo ha proposto ricorso per Cassazione, affidato ad un unico motivo, articolato in più profili, illustrati anche da memoria. Il comune di Trapani resiste con controricorso e memoria.

### Motivi della decisione

1.1. Con il primo motivo di ricorso (con il quale si duole della violazione e falsa applicazione della L.R. Sicilia 10 agosto 1985, n. 37, e delle norme e dei principi in tema di redazione di piani particolareggiati di recupero; dell'erronea interpretazione degli atti deliberativi e dei fatti; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia;

violazione e falsa applicazione degli *artt. 1176-1460 del codice civile*, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ.) l'Ing. Rallo deduce che la sentenza della Corte territoriale avrebbe errato nella sua premessa, secondo la quale gli sarebbe stato conferito l'incarico della perimetrazione in luogo dello "studio della perimetrazione dei quattro agglomerati", ai sensi dell'art. 1 della L. R. n. 7 del 1980 (modificata e integrata dalla L. R. n. 70 del 1981). Infatti, l'incarico sarebbe stato definito solo con riferimento alla determinazione delle "aree per servizi, assegnando per ogni 100 metri cubi di costruzione nove metri quadrati di spazio da destinare agli usi previsti dall'*art. 3 D.M. 2 aprile 1968, n. 1444*", mentre la perimetrazione dei quattro agglomerati sarebbe stata approvata prima dell'affidamento e svolgimento dell'incarico, dal Consiglio comunale, con la delibera n. 376 del 1980, adottata ai sensi dell'art. 1 della LR n. 7 del 1980 (e poi con la delibera n. 158 del 1981, adottata ai sensi dell'art. 1 cit. come modificato dalla L. R. n. 70 del 1981). Presupposto per l'approvazione della delibera consiliare relativa alla perimetrazione e delimitazione dell'agglomerato di Lido Marausa era la semplice consistenza della volumetria (di 12.000 metri cubi per ettaro, ai sensi dell'art. 4 della LR n. 70 del 1981) dei fabbricati esistenti nella misura richiesta dalla legge, peraltro accertata dai competenti uffici comunali e in forza della quale egli avrebbe ricevuto l'incarico in discussione.

1.2. Altro (e secondo) errore commesso dalla sentenza di merito risiederebbe nell'affermazione secondo la quale, tale incarico (cioè quello affidato ad esso ing. Rallo dalla G.M. con la delibera n. 3958 del 1982), sarebbe stato "ancora in corso di esecuzione" nonostante che, con il nuovo incarico, esteso dalla delibera n. 310 del 1986, si disponesse di affidare al professionista la redazione di piani particolareggiati di recupero dei predetti agglomerati, secondo le prescrizioni della L.R. n. 37 del 1985. Tale nuovo incarico avrebbe reso del tutto privo di significato il precedente, viste le sostanziali novità introdotte dalla nuova legge e le abrogazioni operate rispetto alla normativa del 1980-81.

Una stessa circolare (n. 25 del 1985) dell'Assessorato al Territorio e all'ambiente della Regione Siciliana avrebbe affermato che "la delimitazione degli agglomerati, effettuata ai sensi della legge regionale n. 7/80, non ha alcuna importanza ai fini della redazione del piano particolareggiato". Perciò, il primo incarico conferito al professionista, anche se non portato a compimento, sarebbe cessato con l'entrata in vigore della LR del 1985. 1.3. Erronea, infine, sarebbe anche la parte della sentenza di merito laddove desume, dalla parcella presentata dal professionista, in cui è esposto in me. 253.600 il volume dei fabbricati esistenti, per una superficie di ha. 94.23.60, ossia una consistenza volumetrica dell'agglomerato pari a 2.700 mc/ha, che non legittimerebbe la redazione del piano particolareggiato, anzichè riferirsi alla apposita tavola (n. 2) dell'elaborato progettuale, acquisita agli atti di causa e non contestata dal Comune. Dall'esame di questa, peraltro, redatta alla luce delle disposizioni impartite dall'Assessorato regionale Territorio ed Ambiente con le circolari n. 1/86 e 3/87, la consistenza dell'agglomerato di Lido Marausa sarebbe risultato di 12.583 mc/ha.

1.4. In conclusione, la Corte avrebbe errato nel ritenere il progetto non dotato del requisito volumetrico prescritto dalla L. R. n. 37 del 1985 e che, pertanto, il professionista non avrebbe avuto diritto al compenso per non aver adempiuto all'incarico conferito.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 14 della L. R. n. 37 del 1985 la redazione del piano particolareggiato di recupero sarebbe stata consentita anche in ipotesi di volumetrie inferiori a 12mila mc/ha ("nei casi con volumetrie inferiori") a condizione che gli agglomerati siano caratterizzati da "gravi carenze igienico-sanitarie e da degrado ambientale".

Infatti, l'agglomerato di Lido Marausa sarebbe caratterizzato da tali gravi carenze igienico-sanitarie e dal degrado urbanistico, perchè privo di ogni opera di urbanizzazione primaria e secondaria. Ne consegue che la redazione del PPR sarebbe stata comunque obbligatoria a prescindere dalla entità del dato volumetrico.

2. Il ricorso, che, per alcuni versi, esprime doglianze inammissibili in questa sede e, per altri versi, ragioni infondate, dev'essere respinto.

2.1. La sentenza di appello, censurata in questa sede, interpreta l'incarico conferito dal Comune anche come comprensivo di uno studio di fattibilità del P.P.R., ciò non tanto in rapporto ai contenuti delle deliberazioni comunali di conferimento dell'incarico al professionista, quanto in connessione con le obbligazioni facenti carico al medesimo e in rapporto a queste, con particolare riguardo alla fattibilità del P.P.R. alla luce della normativa edilizio-urbanistica (la legislazione regionale richiamata sopra), definita come il "dato saliente" dell'incarico.

Rispetto a questo nocciolo della motivazione contenuta nella sentenza di appello, si contrappongono censure, attinenti all'erronea interpretazione degli atti deliberativi della Giunta municipale e dei fatti stessi nel loro complesso, che sono inammissibili in questa sede ove non raccordate a violazione dei principi giuridici regolatori dell'ermeneutica giudiziale. Questa Corte da tempo va affermando che in tema di interpretazione, del contratto come del provvedimento amministrativo, l'accertamento del contenuto, del negozio o dell'atto autoritativo, si traduce in un'indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità, oltre che in ipotesi di motivazione inadeguata, in caso di violazione delle norme ermeneutiche, con

la conseguente inammissibilità delle critiche alla ricostruzione del contenuto della volontà negoziale o del provvedimento amministrativo operata dal giudice di merito, che si risolva nella proposta di un'interpretazione affatto diversa (si veda ad es., fra le ultime, Cassazione n. 13579 del 2004).

Tale onere di specificazione della censura riguardante il vizio interpretativo degli atti esaminati nella fase di merito non è stato assolto dal ricorrente che, pertanto, si è reso, sotto questo profilo subisce gli effetti della menzionata sanzione processuale.

2.2. Le stesse censure vanno rivolte a quella parte del ricorso con la quale si contesta l'affermazione -contenuta sia nella sentenza di primo grado che in quella di appello, sebbene di opposto segno - circa l'insussistenza dei presupposti per la fattibilità del Piano Particolareggiato di Recupero, alla luce della L. R. Sicilia n. 37 del 1985. Tale valutazione, infatti, comporta l'accertamento e l'apprezzamento di circostanze di fatto (rapporto tra mc/ha dell'agglomerato abusivo, suo criterio di calcolo, esistenza di quelle "gravi carenze igienico-sanitarie e da degrado ambientale" legittimanti comunque la redazione del P.P.R.) che, in questa sede non possono trovare ingresso, per la natura del giudizio di legittimità, e che devono ritenersi definitivamente accertate nel corso della fase processuale già svolta.

2.3. Resta l'ultima censura, quella sostanziale, riguardante la non inclusione della valutazione di fattibilità del P.P.R. affidato all'Ing. Rallo, da parte del medesimo, quale si desume dalla prima parte delle sue censure rivolte alla sentenza impugnata in questa sede, e secondo le quali la Corte di appello avrebbe errato nell'affermare che l'oggetto dell'incarico comprendesse anche tale valutazione e non soltanto la redazione, pura e semplice, del P.P.R., in quanto sarebbe stato il Consiglio Comunale ad essersi già assunta la responsabilità in ordine alla sicura sua fattibilità.

2.3.1. Tale censura non coglie nel segno, poichè questa Corte ha già stabilito (Cassazione, sentt. nn. 11728 e 5928 del 2002), con interpretazione pienamente condivisa dal Collegio, che "l'ingegnere, come l'architetto o il geometra, nell'espletamento dell'attività professionale - sia questa configurabile come adempimento di un'obbligazione di risultato o di mezzi - è obbligato, a norma [dell'art. 1176 cod. civ.](#), ad usare la diligenza del buon padre di famiglia, con la conseguenza che l'irrealizzabilità dell'opera, per erroneità o inadeguatezza (anche per colpa lieve) del progetto affidatogli, costituisce inadempimento dell'incarico ed abilita il committente a rifiutare di corrispondere il compenso, avvalendosi dell'eccezione di inadempimento di cui [all'art. 1460 cod. civ.](#)". Di tale principio, che dev'essere qui riaffermato, la Corte d'appello ha fatto concreta applicazione, incensurabile - come s'è detto - nei suoi presupposti fattuali.

3. Nei fatti sopra narrati, si ravvisano anche le ragioni per compensare le spese di questa fase processuale.

### P.Q.M.

Rigetta ricorso e compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima Civile della Corte di Cassazione, il 4 novembre 2004.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2004